

CAMERA PENALE "VITTORIO CHIUSANO"

DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D'AOSTA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

AL
CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI
TORINO
segreteria@ordineavvocatitorino.it

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 13 e 14 marzo 2018

La Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta in relazione alla delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale, proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 23 febbraio 2018,

in ossequio

a tale determinazione dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che – ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000*

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice, che

- a) **l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 2 giorni e si terrà il 13 e 14 marzo 2018;**
- b) la specifica motivazione della astensione, desumibile nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane del 23 febbraio 2018, deve essere richiamata nel seguente estratto:

Il differimento dell'entrata in vigore della riforma dell'Ordinamento penitenziario a dopo le elezioni, ponendo evidentemente a rischio la effettiva realizzazione di un ammodernamento fondamentale nell'ambito dell'esecuzione penale, e di adeguamento del sistema ai principi costituzionali, circa il quale sia il Ministro della Giustizia Orlando che il Presidente del Consiglio Gentiloni, avevano manifestato reiterate e pubbliche rassicurazioni, evidenzia al contrario dubbi in ordine alla effettiva volontà politica di tale approvazione, oltre che alla sussistenza dei tempi tecnici e delle condizioni per la adozione di tale provvedimento.

All'approvazione della legge delega da parte del Parlamento e la susseguente convocazione degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, aveva fatto seguito la istituzione di Tavoli per la elaborazione dei decreti attuativi alla quale hanno contribuito di oltre 200 giuristi.

Un simile ritardo, ignora non solo l'impegno profuso in tali contesti ma anche la lunga attesa – dal 2013 ad oggi – di una riforma strutturale che ricucisse gli strappi emergenziali operati in questa materia dai primi anni '90 in poi.

Dimostra inoltre da un lato di porsi in contrasto con il principio costituzionale volto alla rieducazione ed al reinserimento sociale, e da un altro lato l'inottemperanza all'obbligo imposto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, da più di cinque anni.

L'UCPI ritiene di dover essere – come sempre – in prima linea nel richiedere il rispetto dei diritti di tutti, ed in particolar modo degli "ultimi", e chiede, pertanto, l'immediata approvazione del decreto che rappresenta un primo passo verso una detenzione conforme ai principi costituzionali.

CAMERA PENALE "VITTORIO CHIUSANO"


DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D'AOSTA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

- c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc.*)
- d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Torino, 28 febbraio 2018


Il Segretario
avv. Pier Franco Bottacini